

(N. 481-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1949

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1949-50.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 2 marzo 1949, n. 87, in deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato, veniva stabilito il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-1950 alla data del 28 febbraio 1949.

Tale deliberazione fu determinata, oltrechè da ragioni di carattere contingente, dalla previsione che nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno fosse possibile la approvazione dei progetti di bilancio relativo ai vari dicasteri, nonchè dalla considerazione della utilità che la redazione dei bilanci fosse quanto più possibile vicina all'inizio dell'anno finanziario cui si riferivano, consentendo questo maggiore

ravvicinamento una maggiore aderenza alla realtà.

Quella previsione si è dimostrata erronea. Presentati dal Governo al termine stabilito tutti gli stati di previsione, essi non sono approvati, alla imminenza dell'inizio del nuovo anno finanziario, neanche in piccola parte.

Hanno influito a determinare questo ritardo varie cause: la decisione dell'altro ramo del Parlamento di non iniziare la discussione di nessuno degli stati di previsione — che potrebbero definirsi particolari — fino a quando non fosse stato approvato lo stato di previsione del Ministero del tesoro contenente la previsione delle entrate; le interruzioni consuetudinarie del lavoro del Parlamento; la in-

serzione nel lavoro legislativo vero e proprio di frequenti e ripetute discussioni di contenuto politico generale, svolgentisi assai sovente con grande sovrabbondanza e altrettanto sovrabbondante impiego di tempo; la duplicità delle discussioni dipendente dalla composizione stessa del Parlamento ed il lodevole approfondimento dell'esame e della discussione degli stati di previsione sono le più rilevanti fra le cause. E, poichè è prevedibile che esse siano per ripetersi anche per gli esercizi futuri, questa Commissione ritiene sia da considerare la opportunità di un ritorno — come data di presentazione dei bilanci — alla data stabilita, prima di ogni successiva modificazione, dalla legge sulla contabilità dello Stato, e cioè al 31 dicembre.

Indubbiamente tale maggior distanza della previsione dall'inizio dell'esercizio renderà la previsione meno agevole: ma una rigorosa prudenza nella previsione delle entrate, una altrettanto rigorosa prudenza nella previsione della spesa, ispirata in particolare questa a criteri pessimistici che nella pratica non si rivelano mai abbastanza pessimistici, un adeguato aumento dei fondi di riserva potranno eliminare gli inconvenienti inerenti a quella maggior distanza, lasciare libero campo attraverso le disponibilità sopravvenienti alle necessarie note di variazione e contribuire anzi ad un più rapido assestamento del bilancio, che sarà facilitato, del resto, dal graduale cessare di una situazione se non più di emergenza ancora di non assoluta normalità.

Tutto ciò vale però per l'avvenire. Il problema invece sul quale il Senato è oggi chiamato a deliberare è quello dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio per i primi quattro mesi dell'anno finanziario imminente.

Già nel decorso anno, in sede di discussione di analogo progetto di legge, nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole La Malfa, presi-

dente della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati; osservava come l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è un provvedimento di urgenza, di natura amministrativa più che politica, e richiamava a conforto di questa affermazione l'opinione (conforme del resto alle tradizioni parlamentari italiane) di chi fu già illustre membro del Senato del Regno, lo Scialoja.

A questa osservazione può aggiungersi che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio costituisce questa volta un dovere del Parlamento al quale i bilanci sono stati dal Governo presentati nel termine stabilito dal Parlamento stesso.

La Commissione perciò, nella sua maggioranza (persistendo taluno dei suoi componenti a vedere in questo provvedimento una espressione di fiducia nel Governo e perciò non associandosi al voto della maggioranza) ha espresso parere favorevole al disegno di legge presentato.

Vuol far rilevare essa come nel testo presentato dal Governo sia stabilito che il Governo dovrà valersi di tale autorizzazione tenendo conto delle modifiche introdotte anche da parte di una sola assemblea — il che in sostanza determina, via via che i bilanci saranno approvati dal Senato o dalla Camera dei deputati, una riduzione progressiva della autorizzazione concessa. E vuol altresì far rilevare come, attraverso la approvazione già data dal Senato ai bilanci finanziari e la ragionevole previsione che essi siano prima del 30 giugno approvati anche dall'altro ramo del Parlamento, altra importante limitazione si abbia alla portata del provvedimento oggi in esame.

Per le ragioni esposte e con queste considerazioni la Commissione invita il Senato a dare ad esso la sua approvazione.

ZOLI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative, con le modifiche ad essi introdotte — in sede di esame anche da parte di una sola Assemblea — all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1949.